

Valore della causa

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti scopi, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.

Cassazione civile Sez. III, Sent., 23-11-2017, n. 27871

...omissis...

1. E' infondata la eccezione sollevata da parte controricorrente in ordine alla nullità della procura ad litem apposta a margine del ricorso, per omessa indicazione del nominativo della persona fisica conferente il mandato nell'interesse della società ricorrente e della qualità di legale rappresentante della stessa nonché per genericità della procura poichè non riferita alla fase processuale del giudizio di legittimità.

Il descritto rilievo è: sotto il primo profilo, errato in punto di fatto, dacchè la procura a margine dell'atto introduttivo reca inequivoca indicazione del nominativo della persona fisica agente per conto della società (C.F.) e della qualità legittimante l'esercizio di detto potere rappresentativo (amministratore unico); circa il secondo aspetto, destituito di giuridico fondamento, dacchè, come affermato costantemente da questa Corte, la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr., tra le tante, Cass., Sez. U, 24/11/2004, n. 22119; Cass. 02/12/2005, n. 26233; Cass. 09/05/2007, n. 10539; Cass. 05/12/2014, n. 25725).

2. Con il primo motivo, per "omessa ed apparente motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stata oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5", si deduce come la Corte territoriale abbia completamente omesso di rilevare la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite, costituita dalle peculiari circostanze di svolgimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale si era formato il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto.

La doglianza è inammissibile: con riferimento al regolamento delle spese il sindacato

della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (ex plurimis, cfr. Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass. 01/12/2009, n. 25270; Cass. 22/07/2009, n. 17145).

3. Con il secondo motivo, per "violazione o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, con specifico riferimento agli artt. 91 - 92 c.p.c.", la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, riformando la decisione di prime cure, ha ritenuto di condannare l'opponente alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, pur in presenza di una situazione di reciproca soccombenza tra le parti (la DMC Morella s.r.l. in relazione al rigetto dell'opposizione, G.S. circa la reiezione della domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata).

La doglianza non merita accoglimento, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia.

La Corte territoriale, infatti, non ha certo ignorato la reciproca soccombenza tra le parti verificatasi in primo grado, ma, al contrario, ha operato un apprezzamento comparativo tra le domande rispettivamente accolte e disattese, giungendo a denegare la compensazione in ragione dell'importanza minimale della domanda risarcitoria per lite temeraria ("tenuto conto della marginale rilevanza della domanda riconvenzionale rispetto al contenuto e al valore dell'opposizione integralmente disattesa").

E detto iter argomentativo si appalesa pienamente conforme all'insegnamento del giudice della nomofilachia (da ultimo, Cass. 22/02/2016, n. 3438, la cui approfondita ed analitica dissertazione sull'argomento rende superfluo il richiamo ad ulteriori precedenti conformi) secondo cui in ipotesi di reciproca soccombenza, l'art. 92 c.p.c. , comma 2, si limita a prevedere la possibilità (non l'obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite, devolvendo al giudice di merito, secondo una valutazione discrezionale informata al principio di causalità, il compito di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali (cioè imputando idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e operando una ideale compensazione tra essi): tra gli esiti possibili di tale apprezzamento, anche il riscontro della insussistenza (a prescindere dal formale esito processuale di soccombenza reciproca) dei presupposti per la compensazione (pur parziale) delle spese, quando - come nella specie - il giudice ritenga che gli oneri del processo trovino integralmente causa nell'accertamento della infondatezza delle pretese fatte valere dall'attore.

4. Con il terzo motivo, per "violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6", si contesta la determinazione del valore della controversia in appello ai fini della liquidazione delle spese del secondo grado.

In particolare ricorrente assume come la Corte territoriale abbia a tal fine erroneamente considerato la complessiva somma precettata (Euro 31.272,81); per contro, tenuto conto che l'appello concerneva unicamente la domanda risarcitoria per lite temeraria e il capo afferente le spese di lite, occorre aver riguardo, a mente del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, al decisum, e segnatamente all'entità delle spese processuali del primo grado (Euro 5.000, come dallo stesso giudice di appello quantificate).

Il motivo è fondato.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente

prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti scopi, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (in tal senso, Cass. 12/06/2015, n. 12227; Cass. 12/01/2011, n. 536; Cass., 11/09/2007, n. 19014).

La sentenza impugnata si è discostata dall'enunciato principio e va pertanto, in parte qua, cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , comma 2, operando una nuova liquidazione delle spese di lite del grado di appello, ferma la ripartizione del carico delle stesse tra i litiganti secondo la soccombenza statuita dalla Corte territoriale, giacchè non impugnata in questa sede.

A tal fine, occorre preliminarmente determinare il valore della controversia di appello alla stregua dell'illustrato principio: mancando un importo delle spese processuali quantificato dal giudice di primo grado (il quale ne aveva disposto la integrale compensazione), va pertanto considerata l'entità che dallo stesso giudice doveva essere liquidata (qualora non si fosse statuita la compensazione), ammontante ad Euro 5.000, somma comprensiva degli importi per diritti ed onorari per le attività defensionali svolte in prime cure nelle misure previste per lo scaglione di riferimento (Euro 31.272,81, compreso nella fascia tra Euro 26.001 ed Euro 52.000) dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127 , razione temporis applicabile (per essersi il processo di primo grado interamente svolto e concluso - nell'anno 2008 - sotto l'egida del citato D.M.).

Determinato in Euro 5.000 il valore della lite d'appello, assunti i parametri tariffari previsti dal D.M. 10 aprile 2014, n. 55, per il relativo scaglione (da Euro 1.101 a Euro 5.200), valutate le fasi di effettivo svolgimento del giudizio di appello, operata la massima riduzione dei compensi in ragione della natura della controversia, della modesta difficoltà dell'affare e della limitata complessità delle questioni giuridiche trattate, i compensi professionali da rifondere alla parte appellante vittoriosa vanno liquidati in Euro 800 (ottocento), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e gli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Nei predetti termini, si impone pertanto condanna della DMC Morella s.r.l. in favore di G.S., ferma ogni altra statuizione contenuta nella sentenza impugnata, ed in specie la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

5. La soccombenza reciproca di grado equivalente giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la DMC Morella s.r.l. alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di G.S. che liquida, per compensi, in Euro 800 (ottocento), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017